

### Il no del decreto correttivo

Il decreto correttivo al Codice della crisi chiarisce definitivamente che il Pro è ammesso solo per soluzioni che prevedano la continuità (diretta o indiretta) e cancella la possibilità di nominare un liquidatore.

Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti di omologazione già pendenti.

### Il sì della giurisprudenza

Il Tribunale di Roma e, prima, quello di Vicenza, avevano ritenuto ammissibili Pro che prevedono la liquidazione atomistica dei beni, perché:

- il Codice della crisi non lo vietava;
- prima delle modifiche del correttivo, era possibile applicare le norme sulla nomina del liquidatore nel concordato.

# Piani di ristrutturazione omologati esclusi se l'intento è liquidatorio

## Le nuove norme

### Il decreto correttivo elimina la possibilità che era stata ammessa dai giudici

Niente più piani soggetti a omologazione (Pro) a carattere liquidatorio. Il decreto correttivo del Codice della crisi cancella definitivamente una possibilità che era stata invece ammessa da diversi tribunali.

La questione era dibattuta anche in dottrina; prevaleva tuttavia l'orientamento favorevole alla libertà dell'imprenditore nel definire le linee del piano, compresa la cessione atomistica dei beni. Da ultimo, il Tribunale di Roma con il decreto del 3 luglio 2024, aveva infatti affermato che «conformemente al prevalente orientamento dei primi commentatori, si deve ritenere che il Pro

non sia incompatibile con un piano di natura meramente liquidatoria» (anche il Tribunale di Vicenza - decreto 17 febbraio 2023 - aveva ammesso un Pro per la vendita dell'unico immobile).

I sostenitori di questo orientamento sostengono che le norme sul Pro non impongono espressamente la continuità aziendale e che, quando ha voluto escludere l'opzione liquidatoria, il Codice della crisi lo ha fatto chiaramente, come ad esempio nel caso degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (articolo 61, lettera b).

A favore di questa tesi c'era inoltre il fatto che le norme sul Pro richiamano l'articolo 84, comma 8 (nomina del liquidatore) che è applicabile solo alla «liquidazione del patrimonio».

Il Tribunale di Roma sposa questa tesi e gli argomenti che la sostengono, in particolare l'espresso richiamo a disposizioni riferibili ai piani liquidatori (articoli 84, comma

8, e 87 comma 1). Per i giudici romani al Pro liquidatorio non si applicano inoltre né la soglia del 20% per la soddisfazione dei chirografari, né l'obbligo di apporti esterni pari almeno al 10%, richiesti invece nel concordato liquidatorio, perché manca il richiamo all'articolo 84, comma 4, del Codice.

Dall'altra parte, i fautori dell'orientamento più restrittivo, sottolineano invece che l'articolo 64-bis esclude l'applicazione dell'articolo 114 (cessioni dei beni a cura dei liquidatori), mentre richiama varie norme relative al solo concordato in continuità (94-bis sui contratti pendenti; 99, 101 e 102 sui finanziamenti preeducibili per la continuità).

Il decreto correttivo chiude la questione escludendo la possibilità di pro liquidatori:

- chiarendo che il criterio di ammissione sarà la ritualità (non più «mera») della proposta, proprio come per il concordato in continuità (nel liquidatorio il tribunale vaglia la «fattibilità»);

- sopprimendo il richiamo alla nomina del liquidatore (articolo 84, comma 8, su cui il tribunale di Roma aveva fondato la sua decisione) e escludendo anche quella introdotta (come solo facoltativa) per i concordati in continuità dal nuovo articolo 114-bis;

- basando la transazione fiscale (che viene prevista anche nel Pro dal comma 1bis dell'articolo 64bis) sul «trattamento non deteriore» rispetto all'alternativa liquidatoria, che nel Codice è riservata ai piani di continuità (per quelli liquidatori è richiesta la convenienza);

- permettendo di vendere l'azienda anche prima dell'omologa, ma solo se risulta la «funzionalità rispetto alla continuità aziendale».

Le novità si applicheranno inoltre anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto correttivo (articolo 56, comma 4): il divieto di Pro liquidatorio varrà, quindi, anche per quelli già depositati e in attesa di omologa.